

Questo ribasso si applica sul prezzo già diminuito per il coefficiente di utilizzazione costante, ed è del 5 % per gli importi tra fr. 250-500, del 10 % per gli importi successivi tra fr. 500-1000, del 15, 20, 25 % rispettivamente per le tangenti di spesa tra fr. 1000-2000; fr. 2000-5000, e al di là di fr. 5000.

Art. 80. — La tariffa per il Municipio sarà la stessa che per i privati. Il consumo della illuminazione pubblica sarà calcolato in base all'intensità delle lampade e alla durata di accensione, senza applicare per ciò apparecchi speciali.

I ribassi dovuti per la durata del consumo e l'importo della spesa saranno calcolati sul complesso della illuminazione pubblica le cui lampade costituiscono insieme un solo abbonamento.

Art. 85. — Il concessionario è tenuto a provvedere e collocare nei punti indicati, registrandole al conto capitale in base al costo, tutte le lampade, fanali, antenne, sospensioni, condotte e diramazioni necessarie all'illuminazione pubblica (Vedi *infra* l'art. 114).

Art. 90. — Tutto il materiale dell'illuminazione pubblica deve essere mantenuto, servito e ripulito perfettamente dal concessionario.

Art. 92. — Il Municipio garantisce un consumo annuo minimo di Kwh. 60.000 per le lampade dell'illuminazione pubblica.

Art. 94. — Il concessionario è obbligato a fornire la corrente elettrica, lungo tutto il percorso dei cavi di distribuzione, a qualsiasi persona che stipulerà un abbonamento di due anni.

Art. 95. — Le diramazioni delle condutture pubbliche sino ai contatori, la provvista ed il collocamento dei contatori saranno fatti esclusivamente dal concessionario a prezzo di costo e a spese della città. Il relativo costo sarà portato al conto di primo impianto.

Art. 101. — La corrente tanto per forza motrice che per illuminazione sarà tenuta a disposizione dell'abbonato a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Art. 104. — Il concessionario sarà obbligato a rimettere, al termine del presente contratto, l'intero impianto in un perfetto stato di esercizio e di manutenzione, che sarà constatato da periti, pure tenendo conto del logoro normale.

#### Corrispettivi dovuti al Municipio e ripartizione degli utili.

Art. 105. — Il Municipio percepirà ogni anno:

- 1) un canone fisso per l'interesse ed ammortamento degli impianti da esso forniti al concessionario;
- 2) una parte variabile degli utili dell'esercizio della concessione.

Art. 106. — Il calcolo del canone fisso dovuto al Municipio per gli impianti da esso forniti al concessionario si istituirà come appresso: Si iscriverà al conto di primo impianto:

A) La somma a *forfait* di fr. 1.150.000 rappresentante gli impianti che il Municipio ha riscattato dal concessionario precedente;

il costo dei contatori collocati presso gli abbonati al 1° luglio 1908;

B) Le varie somme che saranno spese dal Municipio per i nuovi impianti, sia che questi siano stati contemplati nel capitolato della gara, sia ch'essi siano stati decretati posteriormente.